

Global minimum tax, comunicazione rilevante in un solo Paese

Documento Ocse

Il deposito centralizzato semplifica gli oneri ma non è scelta priva di rischi

Andrea Porcarelli
Dario Sencar

Con il documento di intesa pubblicato dall'Ocse, il 18 maggio 2026 i Paesi che hanno adottato l'imposizione minima globale puntano sul deposito centralizzato, cioè sulla possibilità di presentare la comunicazione rilevante in un solo Paese, dal quale viene poi scambiata con gli altri Paesi interessati. La soluzione è pragmatica, ma non equivale a una piena semplificazione: restano verifiche da fare Paese per Paese. Per i gruppi multinazionali soggetti all'imposizione minima globale, il 2026 segna il primo test operativo della Comunicazione rilevante, la dichiarazione informativa prevista dalle regole dell'imposta minima globale. Per il periodo d'imposta 2024, la scadenza ordinaria è fissata al 30 giugno 2026. In vista di tale termine, l'Ocse ha pubblicato un documento di coordinamento sul deposito della comunicazione rilevante in un Paese e sul successivo scambio con gli altri Paesi interessati, con

l'obiettivo di attenuare le criticità legate alla disponibilità dei portali nazionali e all'effettiva attivazione dei meccanismi di scambio. Il principio è pragmatico: se la comunicazione rilevante è presentata centralmente, entro la scadenza, in uno dei Paesi indicati in uno specifico allegato Ocse, tra cui compare anche l'Italia, i Paesi che hanno introdotto dal 2024 le regole domestiche dell'imposizione minima globale si impegnano, nei limiti delle rispettive norme interne, a non applicare sanzioni o a non far valere immediatamente l'obbligo di deposito locale della Comunicazione rilevante.

La protezione, tuttavia, non è incondizionata. Servono due presupposti. Primo, il deposito centralizzato deve essere effettuato tempestivamente. Secondo, deve essere presentata anche la notifica locale richiesta dal singolo Paese, con cui si informa l'amministrazione fiscale su chi presenta la comunicazione rilevante, in quale Paese e con quale modalità. Per i gruppi con capogruppo ultima, cioè l'entità al vertice del gruppo, localizzata in Italia, il deposito della comunicazione rilevante in Italia è la soluzione più razionale. L'Italia è infatti inclusa dall'Ocse tra i Paesi che al 31 maggio 2026 sono idonei al deposito centralizzato. Questo consente di accentrare l'adempimento nel Paese della capogruppo, riducendo il rischio di duplicazioni negli

altri Paesi in cui sono localizzate le altre entità del gruppo. La scelta di effettuare il deposito centralizzato in Italia, tuttavia, non va trattata come un automatismo privo di rischi. Occorre verificare subito che i Paesi esteri interessati siano inseriti nella lista Ocse.

Speculare, ma altrettanto rilevante, è il caso dei gruppi con capogruppo estera e un'entità o stabile organizzazione in Italia. In questo scenario, l'entità italiana potrà fare affidamento sul deposito centralizzato effettuato dalla capogruppo estera o da un'altra entità designata, purché la comunicazione rilevante sia presentata in uno dei Paesi indicati nell'allegato Ocse, e le informazioni siano poi trasmesse all'Italia entro i termini previsti. La presenza di un'entità italiana non implica quindi necessariamente l'obbligo di presentare in Italia l'intera comunicazione rilevante. Impone però un presidio operativo puntuale: identificare il soggetto che presenta la dichiarazione, il Paese in cui avviene il deposito, la prova dell'avvenuta presentazione e la gestione della notifica italiana. È questo, in pratica, il punto più delicato per le controllate italiane di gruppi esteri: non basta sapere che la capogruppo presenterà la comunicazione rilevante, occorre poterlo dimostrare e verificare che lo scambio verso l'Italia sia ritenuto "idoneo" dall'agenzia delle Entrate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le condizioni per i gruppi

Il rischio residuo

Se un Paese non riceve la comunicazione rilevante entro il termine previsto per lo scambio, potrà attivare i propri poteri e richiedere il deposito locale, anche se la dichiarazione è stata già presentata altrove. Il deposito centralizzato semplifica, ma non sostituisce il presidio fiscale dell'imposizione minima

globale, né per le capogruppo italiane né per quelle estere. L'adempimento relativo alla comunicazione rilevante richiede una matrice Paese per Paese degli obblighi di deposito, comunicazione e scambio informativo, oltre a un monitoraggio successivo sull'effettiva trasmissione delle informazioni tra amministrazioni fiscali.

